

N. 1878/15 R. G. G.I.P.

N. 6873/14 R. G. N.R.

Sent. n. 23/17



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI SASSARI**

Il Giudice per le Udienze Preliminari dott.ssa Carmela Rita SERRA  
ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

in esito al *giudizio abbreviato* nel procedimento penale n. 1878/15 G. I. P. nei confronti di:

**libero presente**

*difensore fiducia avv. [redacted] - foro Sassari*

**I M P U T A T O**

All'art. 589, 1°, 2° e 4° comma c. p. perché, postosi alla guida dell'autoveicolo Renault Clio tg. DK140MG, all'interno del quale trovavano posto, oltre al conducente, anche [redacted], [redacted] [redacted] e [redacted], quest'ultima alloggiata sul sedile anteriore lato passeggero e gli altri tre sul sedile posteriore, mentre percorreva la SP 15 M, in agro di Ittiri, loc. Paulis, giunto all'altezza del Km. 12+200, nel tratto rettilineo con direzione di marcia Ittiri-Sassari, per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia nella guida dell'autoveicolo ed anche in violazione della previsione di cui all'art. 141, 1° comma C. d. S., cagionava la morte di [redacted] e di [redacted], nonché a [redacted] le lesioni consistite in fratture scomposte multiple da politrauma della strada che comportavano una malattia della durata superiore a 40 giorni con ricovero nei reparti di Rianimazione, Ortopedia, Lungodegenza posta acuzie dell'Ospedale SS. Annunziata di Sassari per oltre 57 giorni e con sottoposizione a plurimi interventi chirurgici.

In particolare il [redacted] conduceva l'automezzo ad una velocità così elevata (stimabile nella misura di 170 Km/H circa) da fargli perdere il controllo dello stesso, farlo sbandare e invadere l'opposta corsia di marcia, uscire in cunetta sulla sinistra, rispetto all'originaria traiettoria, e urtare violentemente, per ben due volte, contro un muretto a secco che costeggiava la strada, finendo poi per capottarsi più volte, percorrendo così una distanza di circa 17 metri, ed andando, ancora a sbattere per la terza volta sul muretto a secco che, agendo come un trampolino, catapultava l'auto verso l'alto facendola poi atterrare su un campo, sito sulla parte sinistra della strada, dopo aver percorso in volo una distanza di ben 35 metri dal terzo punto d'impatto sul muretto a secco. A seguito del terzo urto violentissimo con il muretto a secco, pertanto, le due persone che si trovavano sedute ai lati dei sedili posteriori, il [redacted] e la [redacted], venivano proiettate fuori dall'auto, fuoriuscendo dagli sportelli posteriori ed impattando al suolo, e riportando delle lesioni gravissime (uno shock traumatico acuto) che ne provocavano il decesso immediato, nonché si verificavano le lesioni sopra descritte di [redacted].

Bh

Con ulteriore profilo di colpa rappresentato dal non aver preteso che le PP.OO. indossassero le cinture di sicurezza o, comunque, per non essersi accorto negligenemente che non l'avevano indossata negli attimi anteriori al verificarsi del sinistro.

In agro di Ittiri, loc. Paulis , sulla S. P. 15 M, nel tratto rettilineo con direzione di marcia Ittiri-Sassari, all'altezza del Km. 12/200, il 23/11/2014, alle ore 21.50 circa.

**Conclusioni delle parti:**

**Il P. M. chiede: P. F. condanna alla pena di anni 4 di reclusione.**

**La difesa delle PP.CC. avv. Antonello Fiore chiede: risarcimento del danno come da conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese.**

**La difesa avv. ██████ per l'imputato chiede: le attenuanti generiche equivalenti sulle aggravanti contestate e il contenimento della pena per consentire l'affidamento in prova ai servizi sociali.**

Bh

(anni uno e mesi sei per il secondo omicidio colposo e mesi nove di reclusione per le lesioni), calcolata successivamente la riduzione di un terzo ai sensi dell'art. 442 c.p.p.

L'imputato deve essere inoltre condannato a risarcire alle parti civili (zii e cugino di [redacted]), costituite in proprio, il danno non patrimoniale da perdita parentale, che va, tuttavia, compiutamente liquidato in separata sede. Attesa la richiesta avanzata nelle conclusioni dalle parti civili, si accorda a ciascuna parte una provvisoria immediatamente esecutiva determinata, secondo domanda, in euro diecimila.

Ai sensi dell'art. 222 C.d.S., deve essere applicata all'imputato la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, per un periodo che si stima equo determinare in anni tre.

Ai sensi dell'art. 262 c.p.p., deve disporsi la restituzione dell'autovettura in sequestro all'avente diritto trattandosi di bene appartenente ad un terzo estraneo al reato.

Alla condanna segue l'obbligo del pagamento delle spese processuali, nonché di quelle sostenute dalle parti civili liquidate come in dispositivo ai sensi del Dlgs n. 55/2014.

P.Q.M.

Visti gli artt. rubricati, 62 bis, 69 c.p., 438 e ss., 533 e 535 c.p.p., dichiara [redacted] colpevole dei reati a lui ascritti, commessi in concorso formale, e, riconosciute circostanze attenuanti generiche stimate subvalenti rispetto all'aggravante contestata, lo condanna, con la diminuzione per il rito, alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p., condanna l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede civile, accordando a ciascuna di esse una provvisoria immediatamente esecutiva che si determina in euro 10.000,00 (diecimila), e alla rifusione alle medesime parti civili delle spese processuali che, ai sensi del Dlgs n. 55/14, liquida in complessivi euro 4.500,00 oltre accessori di legge.

Visto l'art. 222 c.d.s. applica al [redacted] la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per il periodo di anni tre.

Visto l'art. 262 c.p.p., dispone la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro.

Motivazione nel termine di giorni novanta.

Sassari, 20 gennaio 2017

Il Giudice per l'Udienza Preliminare

Carmela Rita Serra



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Giovanni Mascis

